

Allegato A



COMUNE DI TEOLO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

N. _____ del _____

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza dell'attività agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

Le presenti norme si applicano su tutto il territorio comunale.

Art. 2 – Espletamento del servizio di Polizia Rurale e Ordinanze del Sindaco

Il Servizio di Polizia Rurale è svolto sotto la diretta responsabilità del Sindaco che si avvale degli organi di Polizia Locale e con l'apporto, per gli ambiti di competenza, del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V., della A.S.L. – Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici integrati, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Lavori Pubblici, dell'Ufficio Tutela Ambiente e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

Il Sindaco emana gli atti che gli sono attribuiti in via esclusiva dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre gli atti e provvedimenti che non siano di esplicita attribuzione del Sindaco competono al Responsabile del Servizio competente per materia.

In caso di mancato rispetto delle ordinanze e di altri provvedimenti adottati, si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento, senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e giudiziari che potranno essere adottati in merito.

Art. 3 - Norme transitorie

Il Sindaco ha facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per motivi o eventi straordinari da carattere atmosferico, alcune norme presenti nel Regolamento mediante ordinanza da esporre all'albo comunale.

TITOLO II

FOSSI E CANALI PRIVATI E COMUNALI

Art. 4 - Libero deflusso delle acque

I proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

Sono vietate le piantagioni di alberi, siepi, costruzioni, movimenti di terreno all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua, tali da ridurre la normale sezione di deflusso delle acque.

I proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di terreni attigui a strade di qualsiasi tipo devono impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi di opportuna dimensione, che l'acqua derivante da ordinarie precipitazioni atmosferiche defluisca verso e attraverso le strade stesse.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300
pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 5 - Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali

Le piantagioni, siepi o filari esistenti lungo i fossi e canali dovranno essere tutelati, salvo che non comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque. In caso di necessità, l'estirpo di alberi è ammesso solo alle condizioni riportate al titolo VII.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300
pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 6 - Tombinatura di fossi e canali

Per tombinatura s'intende la chiusura del fossato e l'apposizione di tubi per mantenere la funzionalità idraulica dello stesso.

E' data facoltà ai proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di eseguire opere di tombinatura per creare nuovi accessi alle proprietà nei fronti di competenza solo in caso di provata necessità e per tratti non superiori a ml. 10.

I proprietari che intendano eseguire dette opere devono presentare richiesta d'autorizzazione all'Autorità Comunale competente la quale, previo parere espresso dal competente Consorzio di Bonifica, stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento, il diametro della tubazione relativa e le modalità esecutive.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 80 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 160

Art. 7 - Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada

E' fatto obbligo di manutenzione per i fossi e i canali. Le opere di manutenzione annua obbligatoria sono lo sfalcio, il riconsolidamento delle scarpate e lo spurgo. Lo sfalcio dovrà essere eseguito almeno una volta all'anno e ripetuto ogni qual volta lo sgrondo delle acque risulta ostacolato dalla massa vegetale. Il riconsolidamento delle scarpate e lo spurgo dei fossati saranno eseguiti, secondo necessità, esclusivamente nei mesi invernali (novembre-marzo).

I fossi delle strade comunali, provinciali, regionali e statali devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie, nelle parti di propria competenza.

I fossi delle strade vicinali devono essere tenuti in manutenzione dai frontisti.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, possessore e detentore a qualsiasi titolo, nel termine prescritto, il Comune provvederà all'esecuzione di detti lavori con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, ferma restando la violazione accertata.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 80 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 160

Art. 8 - Fossi e canali interni ai fondi - Servitù di scolo

Ai proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche nel caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300
pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 9 – Trasposizione di fossi o canali

E' fatto divieto da parte dei proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo dei fossati di trasposizione se non preventivamente in possesso di autorizzazione comunale.

Il richiedente dovrà, in ogni caso, provare:

- la necessità dell'opera;
- la non alterazione dell'assetto idraulico mediante indicazione delle nuove opere per l'allontanamento delle acque;
- la non alterazione dell'assetto naturalistico mediante indicazione per il reimpianto della vegetazione eventualmente presente.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300
pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 10 – Chiusura (tombatura) di fossi o canali

Per tombatura s'intende la chiusura totale o parziale del fossato senza l'apposizione di tubi per mantenere la funzionalità idraulica dello stesso.

E' fatto divieto di chiusura (tombatura) da parte dei proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo dei fossati se non preventivamente in possesso di autorizzazione comunale.

Il richiedente dovrà, in ogni caso, provare:

- la necessità dell'opera;
- la non alterazione dell'assetto idraulico mediante indicazione delle nuove opere per l'allontanamento delle acque;
- la non alterazione dell'assetto naturalistico mediante indicazione per il reimpianto della vegetazione eventualmente presente.

In caso di chiusura abusiva l'Amministrazione ingiunge il ripristino.

In caso di inadempienza del proprietario, possessore e detentore a qualsiasi titolo, nel termine prescritto, l'Amministrazione provvederà all'esecuzione di detti lavori con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, ferma restando la violazione accertata.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 80 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 160

Art. 11 – Costruzione di nuovi fossi o canali

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso e del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra sarà pari alla misura della scarpata del fosso e va misurata dal punto d'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300
pagamento in misura ridotta di Euro 100

TITOLO III

VIABILITA' RURALE

Art. 12 – Strade vicinali: obblighi dei frontisti

E' fatto obbligo ai frontisti proprietari o aventi diritto di strade vicinali di uso pubblico di:

- Tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione anche se introdotto da altri;
- Mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale con opportune opere di consolidamento ed eventuale inghiaimento;
- Mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalando le medesime in almeno una cunetta o fosso di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque.
- Conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300
pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 13 – Diritto di passaggio

Lungo le strade vicinali di uso pubblico il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, se non con mezzi non idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

Lungo le strade interpoderali l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati. Lo spazio utile per l'esercizio del diritto di passaggio non potrà essere inferiore a ml. 4 onde consentire il transito ai moderni mezzi agricoli.

Art. 14 – Occupazione delle strade

Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali di uso pubblico.

Nel relativo atto concessorio devono venire indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonché il canone o la tassa pagata.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300
pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 15 – Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade.

Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade comunali e vicinali dovranno avere limitazione:

- ad una distanza di ml. 1 dal ciglio esterno del fosso, anche se di proprietà, onde garantire la stabilità della ripa;
- ad una distanza di ml. 3 dal ciglio strada per lavorazioni trasversali all'asse stradale in mancanza del fosso, onde garantire la manovra delle macchine operatrici al di fuori della sede stradale comprese le piste ciclabili e marciapiedi.

Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade interpoderali dovranno avvenire consentendo, come prescritto dall'art. 13, una larghezza di transito utile non inferiore a ml. 4.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**
da Euro 50 a Euro 300
pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 16 – Pulizia delle strade

Tutti i mezzi agricoli meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico devono essere preventivamente puliti onde non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti. Qualora durante il trasporto cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**
da Euro 50 a Euro 300
pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 17 – Accessi e diramazioni

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

E' inoltre vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente e al di fuori dagli appositi passaggi d'accesso.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**
da Euro 80 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 160

Art. 18 – Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli

Le passerelle e/o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti previa autorizzazione edilizia dai proprietari dei fondi cui danno accesso. Per la costruzione di passerelle o di ponticelli su canali o fossi di bonifica, l'autorizzazione comunale è subordinata dall'autorizzazione rilasciata dal competente Consorzio di Bonifica. La manutenzione degli stessi, eseguita in modo da non impedire o ostacolare il libero deflusso delle acque, spetta ai proprietari dei fondi serviti dalla costruzione.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**
da Euro 80 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 160

Art. 19 – Rami e radici protese ostacolo alla circolazione

I proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo frontisti di strade comunali, vicinali ed interpoderali con piantagioni arboree in prossimità del confine, sono tenuti a sfrondare i rami a quote inferiori a ml. 4,50, l'erbaccia e le radici protese verso la pubblica via onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione.

Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale, il marciapiede e la pista ciclabile.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 25 a Euro 150
pagamento in misura ridotta di Euro 50

TITOLO IV

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 20 – Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli

E' fatto divieto di eliminazione totale o parziale di siepi e zone boscate esistenti, il prosciugamento di torbiere e prati umidi, la chiusura di olle, sorgenti e corsi d'acqua di risorgiva.

In deroga è possibile l'eliminazione di siepi e zone boscate subordinate ad Autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che dovrà prevederne il reimpianto anche in altro luogo il tutto a carico del richiedente.

In caso di inadempienza, proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo avranno l'obbligo di ripristino nelle modalità e nei tempi prescritti dall'Amministrazione. Nel caso di ulteriore inadempienza, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la violazione accertata.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 80 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 160

Art. 21 – Accorpamento di fondi agricoli

Gli accorpamenti fondiari superiori a ha. 5, tali da comportare alterazioni della morfologia del terreno con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico, saranno eseguiti previa autorizzazione del piano di riordino approvato dal competente Consorzio di Bonifica.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 80 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 160

Art. 22 – Realizzazione di impianti irrigui

La realizzazione di impianti irrigui è soggetta ad autorizzazione nel caso che:

- Il trasporto delle acque irrigue avvenga mediante □ abalette in cemento armato entro o fuori terra;
- L'impianto preveda la realizzazione di manufatti in cemento armato, l'aggancio al suolo di pivot o altri sistemi di aspersione.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300
pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 23 – Colture erbacee ed arboree

Gli impianti di colture erbacee ed arboree quali pioppeti, frutteti e vigneti devono mantenere dal confine di proprietà le distanze di seguito indicate:

- Coltivazioni erbacee ml. 0.5
- Viti e frutteti a filare ml. 1.5
- Piantagioni arboree ml. 3
- Pioppeti e altre colture da legno ad alto fusto a ciclo breve:

- dalle strade statali, regionali, provinciali e comunali all'interno del centro abitato: 5 ml.
- dalle altre strade all'interno del centro abitato diverse dalle precedenti: 3 ml.
- da qualsiasi edificio –in zona agricola- (salvo diverso accordo tra le parti): 30 ml.
- da confini di proprietà ovvero da altre colture agricole (salvo diverso accordo tra le parti): 8 ml.
- da confini di proprietà di altri fondi agricoli adibiti a piantagione di pioppi e similari: 3 ml.
- da aree urbane: 50 ml.
- da qualsiasi edificio –in zone diverse dalle agricole: 50 ml.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 80 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 160

TITOLO V

BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA

Art. 24 – Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo. I proprietari e i possessori di animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- non spostare dall'azienda: animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

- **In caso di inottemperanza delle norme contenute nel presente articolo, il Sindaco o il Responsabile del Servizio segnaleranno la violazione all'Autorità competente.**

Art. 25 – Accertamento della causa di morte

Il Veterinario di Distretto deve accertare la causa di morte di animali infetti o sospetti di esserlo.

Il proprietario pertanto, avvisata la competente Autorità Sanitaria, dovrà avvolgere la carogna con telo imbevuto di sostanze disinfettanti e non procedere a seppellimento o bruciamento ed attendere l'esito dell'accertamento.

- **In caso di inottemperanza delle norme contenute nel presente articolo, il Sindaco o il Responsabile del Servizio segnaleranno la violazione all'Autorità competente.**

Art. 26 – Seppellimento di animali morti

E' vietato il seppellimento di animali domestici e non, morti nel territorio comunale.

- **In caso di inottemperanza delle norme contenute nel presente articolo, il Sindaco o il Responsabile del Servizio segnaleranno la violazione all'Autorità competente.**

Art. 27 – Spostamento di animali morti

Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente (Reg CE 1069/2009).

Anche gli animali da guardia e/o compagnia morti possono essere sotterrati in terreni di privati cittadini o in aree indicate a tale scopo solo quando si escluda, con certificazione veterinaria, qualsiasi pericolo di malattia infestiva o infettiva per gli animali e per gli uomini o trattamenti con sostanze farmacologiche dannose per l'ambiente.

- **In caso di inottemperanza delle norme contenute nel presente articolo, il Sindaco o il Responsabile del Servizio segnaleranno la violazione all'Autorità competente.**

Art. 28 – Custodia dei cani nei fondi privati

I cani dovranno essere tenuti in aree recintate o comunque con modalità tali da impedire la comunicazione con la pubblica via.

La presenza di cani da guardia o pericolosi dovrà essere segnalata con apposito cartello posto all'ingresso della proprietà.

Le recinzioni verso la pubblica via dovranno impedire la fuoriuscita del cane o di parte di esso, in modo tale da evitare qualsiasi situazione di pericolo.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300
pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 29 – Circolazione di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico.

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere tenuti al guinzaglio o debitamente custoditi.

Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:

- i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;
- i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

È fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni.

Chiunque abbandoni animali domestici sarà perseguito ai sensi delle Leggi vigenti al momento del fatto.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300
pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 30 – Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario oppure ove questi non gli sia noto, ovvero non sia agevolmente e/o immediatamente reperibile, all'autorità comunale ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti da parte del proprietario.

Art. 31 – Allevamenti a carattere familiare – Igiene dei ricoveri

Per piccoli allevamenti a carattere familiare, in base alla lettera q), comma 1 dell'articolo 2 della DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e ss mm ed int., si intendono gli insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicaprin, ecc.), con un massimo di 5 t di peso vivo complessivo;

Il proprietario di tali animali è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio la loro presenza indicandone la specie ed il numero. In ogni caso i ricoveri per tali animali, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;

- mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 20 ml dalla strada e dalle abitazioni di terzi;
- evitare il ristagno delle deiezioni;
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta.
- se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia.

I porcili contenenti fino a 5 capi adulti e quelli per autoconsumo non possono essere costruiti se non in muratura ed a una distanza minima di ml 30 dalle abitazioni e dalle strade; devono avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie e pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e dotati di presa d'acqua.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati.

Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.

Fatta esclusione per le preesistenze è vietata la costruzione di nuovi porcili nelle zone definite residenziali o residenziali – commerciali.

Tali ricoveri per animali devono essere distaccati dalla casa di almeno 6 metri; debbono essere aerati e tenuti puliti.

Sono fatte salve le preesistenze entro le zone residenziali purché contenute all'interno dei parametri igienico-sanitari.

Le strutture di ricovero e le vasche di contenimento delle deiezioni devono essere costruite, situate e mantenute in modo tale da non provocare disagi e odori per le abitazioni vicine.

- **In caso di inottemperanza delle norme contenute nel presente articolo, il Sindaco o il Responsabile del Servizio segnaleranno la violazione all'Autorità competente.**

TITOLO VI

TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 32 – Accensione di fuochi

In tutto il territorio comunale è vietato l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti.

E' vietato l'incenerimento dei sacchi di plastica (contenitori di concimi), dei contenitori di presidi sanitari, delle legature plastiche ad uso imballaggio, di paglia, fieno o foraggio.

Sono fatte salve le accensioni dei tradizionali fuochi epifanici e per uso domestico e/o alimentare.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300
pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 33 – Produzione di suoni e rumori

In tutte le zone agricole, a protezione della fauna selvatica, è vietata la produzione di suoni e rumori superiori a quanto espressamente previsto dal piano comunale di zonizzazione acustica e dalle normative vigenti in materia non provocati dalle pratiche agricole o non espressamente autorizzati.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300
pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 34 – Produzione di luci moleste

In tutte le zone agricole, a protezione della fauna selvatica, è vietata la produzione di luci moleste con lampade superiori a quanto espressamente previsto dal regolamento per l'abbattimento dell'inquinamento luminoso, purché non provocate dalle pratiche agricole o non espressamente autorizzate.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300
pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 35 – Lavori di sfalcio e pulizia giardini e cortili

Al fine di contenere le emissioni rumorose è fatto divieto di impiego di motofalciatrici e comunque l'esecuzione di lavori di sfalcio, pulizie di cortili, giardini e simili nei seguenti orari:

dal mese di aprile al mese di ottobre giorni feriali:

dalle ore 00,00 alle ore 08.00, dalle ore 12,30 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

dal mese di novembre al mese di marzo giorni feriali:

dalle ore 00,00 alle ore 08.00, dalle ore 12,00 alle ore 14,30 e dalle ore 19.00 alle ore 24.00.

dal mese di gennaio al mese di dicembre giorni festivi:

dalle ore 00,00 alle ore 10.00, dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450
pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 36 – Terreni liberi – Divieti

I terreni compresi nell'area urbana dovranno essere periodicamente sfalciati con cadenza bimestrale (la prima entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno) con immediato asporto delle erbe (fatte salve le aree gestite a riposo come previsto dai regolamenti comunitari vigenti) e ramaglie spontanee risultanti, al fine di tutelare sia l'igiene che la salute pubblica e il decoro delle zone residenziali.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300
pagamento in misura ridotta di Euro 100

TITOLO VII

POLIZIA FORESTALE

Art. 37 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento sono considerati:

- alberi di alto fusto: quelli con il fusto di una altezza di oltre tre metri;
- alberi di basso fusto: quelli con una altezza del fusto fino a tre metri;
- arbusti: piante legnose ramificate fin dalla base sotto forma di cespuglio;
- ceppaia: parte del tronco a cui sono attaccate le radici a fior di terra o alberi di un bosco ceduo che tagliansi al ceppo in basso;
- capitozza: albero potato sotto il punto dove il pedale si ramifica.

Si considera superficie boscata ogni area ricoperta di vegetazione arborea o arbustiva naturale o naturalizzata rispondente alle seguenti caratteristiche:

- Superficie minima mq. 1000
- Lato minimo ml. 10
- Copertura minima 30 % (della proiezione delle chiome)

Sono escluse le piantagioni arboree da legno sia a breve che a lungo ciclo e gli impianti arborei plurispecifici di turno culturale inferiore ad anni 40.

Articolo 38. Abbattimento alberi

E' vietato abbattere alberi d'alto fusto (cioè nati da seme) e cedui (nati dai polloni) in genere, con particolare riferimento alle specie autoctone, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione prevista dall'art. 8, c.1 lett. c, del regolamento edilizio e di eventuali altri enti interessati per il tipo di pianta da abbattere (es. di età superiore ad anni 40, secolare o facente parte di un parco).

Le ramaglie devono essere raccolte a mucchi e poste a non meno di 15 metri da strade e canali.

E' necessario, nell'eseguire tagli o disboscamenti, lasciare sempre un congruo numero di matricine a copertura dell'area boscata utilizzata.

Il Servizio Forestale Regionale ed il Corpo Forestale dello Stato provvedono al controllo ed alla regolarità dei tagli, in base alla L.R. n. 52/78 ed al Regolamento sulle Norme Forestali Regionali n° 5/2007 ed eventuali successive modificazioni.

E' vietato lo sradicamento delle ceppaie in quanto servono a mantenere stabile il terreno.

- **In caso di inottemperanza delle norme contenute nel presente articolo, il Sindaco o il Responsabile del Servizio segnaleranno la violazione all'Autorità competente.**

Art. 39 - Diminuzione di superficie boscata

E' fatto divieto di riduzione di superficie boscata mediante sradicamento, deceppamento o brucio delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle superfici boscate.

Rimane altresì ammessa la ceduzione con le modalità riportate nei successivi articoli.

- **In caso di inottemperanza delle norme contenute nel presente articolo, il Sindaco o il Responsabile del Servizio segnaleranno la violazione all'Autorità competente.**

Art. 40 - Modalità di ceduzione e taglio nelle superfici boscate e nelle siepi

La ceduzione di superfici boscate dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- Epoca di intervento: 1 ottobre - 31 marzo
- Il taglio dovrà essere eseguito in prossimità del colletto ed in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia.
- Il taglio a raso è consentito solamente per robinia, ontano nero, platano, pioppo e salice.
- Il taglio deve essere eseguito adottando gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare le piante ed il novellame presenti.
- L'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione.
- I residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e comunque entro e non oltre la fase di esbosco.

Devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei e le fasce di ml. 20 dalle strade.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300
pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 41 - Impianto o sostituzione di alberi

I nuovi impianti arborei ed arbustivi in ambito rurale dovranno essere eseguiti con l'impiego di essenze locali.

Art. 42 - Ambiti naturali tutelati

All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale valgono le norme regolamentari disciplinanti dette aree.

TITOLO VIII

UTILIZZO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

Art. 43 – Rinvio di norme - Utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

Per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue si rinvia all'apposito regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 75 del 25.11.2008.

TITOLO IX

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 44 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando la violazione è prevista dal Codice Penale non è ammessa la sanzione amministrativa pecuniaria, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata nell'infrazione rilevata, essendo obbligatorio il rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 45 - Pagamento in misura ridotta.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento possono essere conciliate con il pagamento, con effetto liberatorio da parte del trasgressore, della sanzione amministrativa prevista dai rispettivi capi e pagamento delle eventuali spese.

Qualora la contestazione personale non sia stata fatta, il contravventore, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, al pagamento della sanzione amministrativa oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica.

Art. 46 - Deduzioni difensive.

Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgano del pagamento ai sensi del precedente articoli, gli stessi possono far pervenire, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, scritti difensivi in carta semplice e/o chiedere di essere sentiti dal Responsabile del Servizio competente o dal Sindaco.

Art. 47 - Determinazione e irrogazione delle sanzioni.

Il Responsabile dell'Area competente o il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, nonché il rapporto a loro trasmesso, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, se ritengono sussistere la trasgressione contestata, determinano con ordinanza motivata, entro i limiti indicati nel relativo articolo del Regolamento, l'ammontare della sanzione e ne ingiungono il pagamento insieme con le spese, entro 30 giorni dalla data di notifica di detto provvedimento, all'autore dell'infrazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; altrimenti emettono ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente agli interessati, alle persone obbligate e all'organo che ha redatto il rapporto.

L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento dovrà fare seguito la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 689 del 24.11.1981.

Art. 48 - Sanzioni amministrative e disposizioni generali.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, in merito ai principi generali e di applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme e le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Rimangono fatte salve ulteriori sanzioni previste per Legge.

Art. 49 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco ovvero il Responsabile dell'Area competente può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ne ricorrano gli estremi, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 50 - Inottemperanza all'ordinanza.

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco ovvero dal Funzionario competente, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da € 25,00 a € 500,00. (art.7 bis D.lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.).

Art. 51 - Sequestro e custodia di cose

I soggetti indicati nell'articolo precedente, all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e che ne sono il prodotto. Nell'effettuare il sequestro si dovranno seguire i modi e i limiti di Legge.

Art. 52 - Entrata in vigore del regolamento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.

L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.

Sono abrogate tutte le disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.